

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2013, n. 18

**Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: "disciplina l'esercizio della professione di guida alpina" sono inserite le parole "e di accompagnatore di media montagna".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è aggiunto il seguente:  
*"1 bis. L'individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l'ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131"; la potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2006."*

**Art. 2**

**Inserimento di articolo nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 5 bis  
Accompagnatore di media montagna.*

1. *È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.*
2. *La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.*
3. *Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna."*

**Art. 3**

**Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, è inserito il seguente:  
*"3 bis. L'esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale; l'iscrizione è disposta nei confronti*

*di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza all'esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell'ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome."*

#### **Art. 4**

#### **Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni**

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 dopo le parole: *"della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida"* sono aggiunte le parole *"e di accompagnatore di media montagna"*;
  - b) al comma 4 dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
*"c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le relative prove di esame."*;
  - c) al comma 6 dopo le parole *"dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida"* sono aggiunte le parole *"e dei corsi per accompagnatore di media montagna"*.

#### **Art. 5**

#### **Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: *"La Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo"* sono aggiunte le parole *"e di accompagnatore di media montagna"*.

#### **Art. 6**

#### **Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: *"Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi"* sono aggiunte le parole *"e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco"*.

#### **Art. 7**

#### **Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine**

1. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 *"Nuova disciplina della professione di guida alpina"* e successive modificazioni, è integrato nella sua composizione, nelle sue attribuzioni e nella sua disciplina di funzionamento ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 *"Ordinamento della professione di guida alpina"*.

#### **Art. 8**

#### **Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: *"svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi"* sono inserite le parole *"e dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna"*.

#### **Art. 9**

#### **Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. All'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "*Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi*" sono aggiunte le parole "*e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco*";
- b) al comma 3 dopo le parole: "*L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida*" sono aggiunte le parole "*e di accompagnatore di media montagna*".

#### **Art. 10**

##### **Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: "*Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali*" sono aggiunte le parole "*e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale*".

#### **Art. 11**

##### **Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è inserito il seguente comma:  
*"2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui all'articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale."*

#### **Art. 12**

##### **Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Al comma 1, dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: "*Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo*" sono inserite le parole "*e gli accompagnatori di media montagna*".

#### **Art. 13**

##### **Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: "*Le guide alpine e gli aspiranti guida*" sono inserite le parole "*e gli accompagnatori di media montagna*".

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le parole: "*e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna*";
- b) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole "*e dell'accompagnatore di media montagna*".

#### **Art. 14**

##### **Norma di prima applicazione**

1. In prima applicazione della presente legge, alla indizione degli esami di abilitazione per accompagnatore di media montagna si provvede entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 15**

##### **Modifica del titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. Il titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "*Nuova disciplina della professione di guida alpina*" è così modificato:  
*"Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna"*.

#### **Art. 16**

## **Modifica della rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"**

1. La rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è così modificata: *"CAPO II - Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 luglio 2013

Luca Zaia

### **INDICE**

- Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
- Art. 4 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 7 - Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine
- Art. 8 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 9 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 10 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 11 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 12 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 13 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 14 - Norma di prima applicazione
- Art. 15 - Modifica del titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"
- Art. 16 - Modifica della rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina"

### **Dati informativi concernenti la legge regionale 23 luglio 2013, n. 18**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2013, dove ha acquisito il n. 308 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toscani e Cappon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 maggio 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, consigliere Gustavo Franchetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2013, n. 18.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Toscani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" si propone di migliorare ed incentivare il turismo montano, disciplinando l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della Professione di guida alpina" e della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina". Con il presente progetto di legge si va ad integrarne il testo, introducendo, su richiesta degli operatori e del territorio, la figura di accompagnatore di media montagna, con un duplice obiettivo. Da un lato, si tratta di migliorare ulteriormente i servizi offerti ai turisti che scelgono la montagna veneta per trascorrere le loro vacanze. Dall'altro, c'è la possibilità, particolarmente rilevante in questo momento di grave e diffusa crisi occupazionale, di creare nuove opportunità di lavoro.

In particolare, all'articolo 2 si stabilisce che "è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso". Spetterà poi alla Giunta individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 3, inoltre, va a modificare l'articolo 6 della suddetta legge regionale n. 1/2005, precisando che "l'esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale; l'iscrizione è disposta nei confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c) d) ed e) del comma 3 ed autorizza all'esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell'ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome".

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 maggio 2013, ha licenziato a maggioranza, con modifiche concernenti l'articolo 11 e il titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, l'unito testo del progetto di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.

Si sono espressi a favore rappresentanti dei Gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà e Partito democratico Veneto.

Si sono astenuti un rappresentante del Gruppo Partito Democratico Veneto e il rappresentante del Gruppo Futuro Popolare.";

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gustavo Franchetto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

siamo di fronte ad un progetto di legge che non merita particolari sbarramenti od opposizioni, considerata la semplicità della proposta e, al tempo stesso, anche la legittimità della stessa. Ha detto bene il relatore Toscani: le associazioni sentite in Sesta commissione consiliare, dal soccorso alpino al club alpino, alle guide alpine, tutte hanno sottolineato l'esigenza di creare questa figura che peraltro è prevista dalla normativa nazionale. Voi sapete che noi, come Regione, non possiamo creare delle figure professionali se queste non sono previste da norma statale e la legge n. 6 del 1989 prevede appunto nell'ordinamento della professione della guida alpina anche la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. Quindi diciamo che, sul piano strettamente giuridico, questa figura è prevista e non è un'invenzione dei firmatari della legge ora in discussione.

Risulta peraltro che alcune Regioni abbiano già adottato questa figura e abbiano già previsto, con corsi di formazione, la sua abilitazione ed iscrizione in appositi elenchi di ciascuna Regione. Ripeto: siamo di fronte a un atto che rientra pienamente nella normativa e che non solleva particolari interrogativi se non quelli di opportunità. Le battute si sono un po' sprecate anche questa mattina. Accennando all'accompagnatore di mezza montagna, ho sentito alcuni dire: "Vabbè, facciamo anche l'accompagnatore di mezza mare", ironizzava il collega Tiozzo; "facciamo anche l'accompagnatore dei fiumi, facciamo l'accompagnatore di mezza collina", commentavano altri. Il collega Fasoli, per esempio, nel dibattito in Commissione, disse "ci preoccupiamo tanto di andare a qualificare, ed è giusto, le guide che conducono le persone in montagna e lasciamo che nelle città guide impreparate e spesso prive di qualunque autorizzazione, accompagnino migliaia di turisti lungo le nostre strade e a vedere le nostre bellezze". Insomma, per dire che la norma ci sta tutta, ma è riduttiva e non affronta il tema della guida nel suo insieme, considerata la varietà di offerta turistico-ambientale-artistica e culturale che c'è nel Veneto. In Commissione questa legge ha ricevuto un voto di astensione da parte mia e da parte di un esponente del Partito Democratico, per il resto è passata con il voto favorevole.

Dico al relatore un paio di perplessità in ordine a questioni formali e un paio in ordine a questioni sostanziali. Quelle su

elementi formali, lo rilevava forse anche lo stesso ufficio legislativo, nel momento in cui approviamo la legge è necessario modificare anche il titolo della legge regionale n. 1 del 2005, quella relativa alle guide alpine, dicendo che si tratta della legge che parla della figura della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna.

Appare peraltro, ed è vero, molto ridondante il comma 1 bis dell'articolo 1, laddove si va a ribadire che la competenza spetta allo Stato. A mio giudizio invece di scrivere nove righe intorno a questo principio, basterebbe cogliere soltanto una parte del testo, l'ultima, dicendo che la potestà legislativa della Regione del Veneto, si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale nel rispetto dei principi fondamentali. Insomma com'è scritto nelle ultime tre righe di quel lungo comma 1 bis dell'articolo 1.

Questo sul piano formale.

Sul piano sostanziale, resta il dubbio - ma lo saprà gestire probabilmente la Giunta stabilendo i corsi di formazione e le modalità per essere iscritti in questi elenchi regionali - del ruolo tra questo accompagnatore di media montagna con la figura di guida naturalistico-ambientale, che noi prevediamo nella legge sul turismo da poco approvata. Nella nuova legge sul turismo definiamo così la figura della guida "naturalistico-ambientale": "Chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi (di norma sono tra mezza montagna e mezza collina), riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale, così come individuati dalla legislazione vigente".

Allora chi se la gioca la partita tra l'accompagnatore di media montagna e la guida naturalistico-ambientale? Quest'ultima l'abbiamo mantenuta pari pari com'era nel testo della 33 ed è una definizione che francamente sembra abbracciare molto questa figura di accompagnatore di media montagna, visto che esercita l'attività di condurre persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio. Mi sembrano caratteristiche abbastanza precise, che si attagliano bene anche al concetto di media montagna. Concetto peraltro che dev'essere definito dalla Giunta, cioè la media montagna dovrà essere nel Veneto stabilita con dei criteri, una sorta di linea che dividerà il nostro territorio tra la collina, la media montagna, la montagna. All'interno di questa linea, dopo aver formato gli accompagnatori e averli iscritti nell'elenco, consentiremo loro di operare. Non condivido consigliere Toscani, all'articolo 3 e nel comma 3 bis, l'estensione dell'attività, per coloro che sono iscritti nei nostri elenchi, anche in altre Regioni.

Mi pare non si possa. La norma nazionale dice "l'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione". L'accompagnatore può iscriversi negli elenchi di altre Regioni per poter poi esercitare l'attività dentro quelle Regioni. E, in effetti, se un accompagnatore di media montagna iscritto in Veneto, si reca in Lombardia, nelle Marche o in Abruzzo, probabilmente là si troverà a che fare con un territorio che è decisamente diverso rispetto al territorio per il quale è stato abilitato.

Quindi, a mio giudizio, l'esercizio va fatto dentro il territorio regionale. Se l'accompagnatore intende operare in un'area più vasta, dovrà presumibilmente ottenere il patentino, l'iscrizione nell'elenco anche delle Regioni dove pensa di operare. Questa legge può oggi, in aula, correre veloce: non ho presentato emendamenti. Ho soltanto ritenuto, in fase di intervento come correlatore, di segnalare queste perplessità, ripeto di carattere formale ma anche di carattere sostanziale circa il concetto di mezza montagna e circa il rapporto con le nostre guide naturalistico-ambientali.

Detto questo, personalmente continuerò a mantenere in Aula un atteggiamento di astensione verso la legge, ritenendola un po' come ieri, quando è passata quella sui marchi, forse non così indispensabile rispetto all'offerta che già il Veneto dà in fatto di guide alpine, di soccorso alpino, di guide in montagna, di guide - come dicevo prima - naturalistico-ambientali. Questo è quanto.";

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della Professione di guida alpina" e della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

*1 bis. L'individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l'ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131"; la potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2006."*

#### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Albo professionale.

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.

3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, e dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea;
- b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall'azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
- d) possesso del diploma della scuola dell'obbligo;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
- f) omissis

*3 bis. L'esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale; l'iscrizione è disposta nei confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza all'esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell'ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome.*

4. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito dell'accertamento dell'idoneità psicofisica e all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 10."

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Abilitazione tecnica.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida *e di accompagnatore di media montagna* si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l'organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale, coloro che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Collegio regionale delle guide; l'ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti una sottocommissione formata dai componenti della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).

4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
- b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d'esame;
- c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d'esame;
- c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le relative prove di esame.*

5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.

6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida *e dei corsi per accompagnatore di media montagna*, corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti."

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche.

1. La Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo *e di accompagnatore di media montagna* è così composta:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo delegato;
- c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;
- d) due o più esperti nelle materie d'esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale.

3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni.

4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

5. I componenti della commissione, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di

responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali."

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Aggiornamento professionale.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per l'organizzazione del direttivo del Collegio regionale delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L'aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento."

#### **Note all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2005 è il seguente:

"Art. 11 - Collegio regionale delle guide.

1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del Collegio fanno parte di diritto:
  - a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione;
  - b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione;
3. L'assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla Giunta regionale."

- Il testo dell'art. 22 della legge n. 6/1989 è il seguente:

"22. Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.
2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.
3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.
4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale."



### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Funzioni del Collegio regionale.

1. Spetta all'assemblea del Collegio regionale:
  - a) eleggere il direttivo;
  - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
  - c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:
  - a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi *e dell'elenco speciale degli accompagnatore di media montagna* nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
  - b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 14;
  - c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri stati;
  - d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla Provincia su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
  - e) collaborare con la Regione per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 8 e all'articolo 10;
  - f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
  - g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano, della pratica degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
  - h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti."

### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Doveri.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi *e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco* sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida *e di accompagnatore di media montagna* non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo."

### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Sanzioni disciplinari e ricorsi.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali *e gli accompagnatore di media montagna iscritti nell'elenco speciale*, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
  - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
  - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale cui appartiene l'iscritto a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti."

### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Tariffe.

1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono determinate, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, dalle Province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben

visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

*2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui all'articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale."*

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Distintivo di riconoscimento.

1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo *e gli accompagnatori di media montagna*, nell'esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento.
2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal Collegio regionale delle guide."

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Promozione e diffusione delle attività di montagna.

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida *e gli accompagnatori di media montagna* sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.
2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per iniziative dirette:
  - a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine *e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna*;
  - b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
  - c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina *e dell'accompagnatore di media montagna*;
  - d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.
4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione lavori pubblici